



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PALMA, ALBERTI CASELLATI e CALIENDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2011**

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati e regola il loro ricollocamento in ruolo attuando una effettiva applicazione dei principi di imparzialità ed indipendenza della magistratura, secondo i quali – nella recente lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 224 dell'8-17 luglio 2009) – le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, cosicché la Costituzione, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri, con la possibilità dell'imposizione di limitazioni sia in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato eletto.

L'intervento normativo proposto riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali.

D'altra parte, la disciplina oggetto del disegno di legge riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali.

La struttura della normativa proposta distingue poi l'ipotesi del magistrato candidato eletto dall'ipotesi del magistrato candidato, ma non eletto. Nel primo caso è radicalmente escluso il ricollocamento in ruolo, con passaggio del magistrato nell'organico dell'Avvocatura dello Stato; nel secondo

caso, il ricollocamento in ruolo è consentito con limitazioni territoriali idonee ad evitare che il magistrato sia nuovamente incardinato nell'ufficio di provenienza o sia destinato ad incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di almeno due anni.

La tecnica normativa utilizzata nel presente disegno di legge è quella della novellazione dei testi unici delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dell'ordinamento degli enti locali; un intervento additivo è operato sulla legge per l'elezione dei membri del Parlamento europeo.

Di seguito viene illustrata la normativa oggetto del disegno di legge nel dettaglio.

L'articolo 1 integra l'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introducendo il limite, della durata minima di due anni, di copertura di incarichi direttivi e semidirettivi per il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti (comma 1). In tal modo viene completata e resa maggiormente rigorosa (nel senso della tutela della indipendenza ed imparzialità della magistratura) la disciplina vigente, che già esclude il ricollocamento in ruolo del magistrato candidato alla Camera dei deputati nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 inserisce nel citato testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati l'articolo 8-bis, che regola il ricollocamento dei magistrati eletti una volta cessati dal mandato ed anche in caso di scioglimento anticipato della Camera. In ossequio al disposto dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, ai magistrati è conservato l'impiego, senza

tuttavia la possibilità di rientrare nei ruoli di provenienza. È previsto che la conservazione dell'impiego avvenga con il passaggio nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, che è previsto sia regolato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è integrato con l'introduzione dell'articolo 5-bis, che richiama la disposizione di cui all'articolo 8-bis del citato testo unico per l'elezione della Camera come introdotto dalla novella proposta. Con ciò si garantisce la piena equiparazione del regime per i magistrati che siano stati componenti dei due rami del Parlamento.

L'articolo 2 apporta modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introducendo ipotesi di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e regolando il ricollocamento ed il rientro in ruolo.

L'ineleggibilità dei magistrati è prevista, per le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale per l'ipotesi in cui l'ufficio giudiziario di provenienza sia ubicato nella regione ove si trova il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni. Recependo un'istanza espressa dallo stesso consiglio superiore della magistratura (risoluzione del 28 aprile 2010), l'eleggibilità alle predette cariche politiche viene condizionata al collocamento in aspettativa del magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura.

Il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti sono sì ricollocati nel ruolo di provenienza, ma in regione diversa da quella in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni. Analogamente a quanto previsto per le elezioni politiche nazionali, una volta ricollocati in ruolo, è interdetto ai magistrati di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di almeno due anni.

I magistrati eletti sono invece ricollocati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.

Le medesime condizioni previste per l'elezione alla carica di sindaco o di presidente della provincia o di consigliere comunale o provinciale sono previste (articolo 3) per la nomina di assessore esterno, reputandosi tali cariche portatrici di una valenza politica non meno pregnante dell'ufficio elettivo. È escluso anche in tal caso il ricollocamento nei ruoli della magistratura con conservazione dell'impiego presso l'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 4 fa acquisire il rango di principi fondamentali, ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, alle disposizioni degli articoli 8 e 8-bis del più volte citato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, così determinando l'applicazione delle medesime regole in tema di ineleggibilità e di ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati o eletti alle cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale.

Al regime dei magistrati eletti deputati o senatori sono equiparate le posizioni dei magistrati che abbiano ricoperto la carica di Ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato (articolo 5).

Viene infine disciplinato il regime transitorio (articolo 6) per i magistrati attualmente eletti a cariche politiche, consentendo loro una pluralità di alternative:

ricollocamento in ruolo col vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni ed esclusione della attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi;

destinazione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, analogamente a quanto previsto dal nuovo regime;

nomina a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti per i magistrati ordinari o militari;

collocamento a riposo sussistendo presupposti contributivi minimi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Magistrati candidati alla carica di parlamentare italiano e non eletti e destinazione dopo la cessazione del mandato)*

1. All'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente periodo: «Non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni».

2. Dopo l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis. - 1. I magistrati eletti, una volta cessati dal mandato, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non possono rientrare nei ruoli di provenienza e conservano l'impiego nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ove sono destinati anche in sovrannumero.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è regolamentato l'ingresso dei magistrati di cui al comma 1 nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - *1.* Ai fini del ricollocamento, dopo la cessazione del mandato, dei magistrati eletti senatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

#### Art. 2.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il ricollocamento ed il rientro in ruolo)*

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 6) del comma 1 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 60-*bis*. - *(Ineleggibilità dei magistrati)* - *1.* Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici

giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia per i quali sono indette elezioni o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della candidatura.

2. Non sono in ogni caso eleggibili i magistrati indicati al comma 1 che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa.

3. L'aspettativa si protrae per l'intero periodo del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico goduto senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica elettiva. È fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

*Art. 60-ter. - (Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti) - 1.* I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio della regione in cui sono compresi il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni ovvero in cui, prima della competizione elettorale, hanno esercitato le loro funzioni o sono stati assegnati a qualsiasi titolo all'atto del collocamento in aspettativa. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni

*Art. 60-quater. - (Cessazione dalla carica dei magistrati eletti) - 1.* Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che sono cessati dalla carica elettiva, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 3.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti la nomina di magistrati alla carica di assessore)*

1. Dopo l'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente articolo:

«Art. 47-bis. - *(Nomina di magistrati alla carica di assessore)* - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Non possono ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, che esercitano le loro funzioni o sono assegnati ad un ufficio giudiziario ubicato nella regione in cui si trovano il comune o la provincia della cui giunta sono chiamati a far parte o i magistrati che si siano trovati in tale condizione nei quattro anni antecedenti alla data di accettazione della nomina.

3. Ai magistrati cessati dalla carica di assessore, che non risultino essere componenti del consiglio comunale o provinciale, si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

## Art. 4.

*(Principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale)*

1. Costituiscono principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rispettivamente modificato e introdotto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché dell'articolo 5 della presente legge.

## Art. 5.

*(Incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

2. Ai magistrati cessati dalle cariche di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 8-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

## Art. 6.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo o del mandato amministrativo, nonché alla cessa-



zione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

*a)* sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a cinque anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

*b)* sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato come previsto dall'articolo 8-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;

*c)* i magistrati ordinari e quelli militari sono nominati, in relazione delle riserve previste dalla normativa vigente, consiglieri di Consiglio di Stato o della Corte dei conti, con il vincolo di destinazione per un periodo di almeno cinque anni alle sezioni rispettivamente consultive o di controllo;

*d)* sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite di trentacinque anni di contribuzione.





